

mento delle norme relative agli Istituti di istruzione superiore.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 670-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Francisci.

DE FRANCISCI. Onorevoli camerati, il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, che è sottoposto al vostro esame per la sua conversione in legge, è stato provocato, come è detto chiaramente nella relazione ministeriale, dal passaggio alle dipendenze del Ministero della educazione nazionale degli Istituti superiori di agraria, di medicina veterinaria e degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, passaggio avvenuto per effetto del Regio decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, successivamente convertito in legge.

Questi vari Istituti superiori sorti in epoche diverse, ispirati ad intenti pratici diversi ed originariamente dipendenti da Ministeri diversi, erano anche retti da norme nelle quali si rispecchiavano appunto e il tempo del loro sorgere, e i diversi scopi e i diversi criteri di ordinamento. Il loro trasferimento al Ministero dell'educazione nazionale doveva fatalmente reagire su questo ordinamento e si è reso perciò necessario un primo coordinamento, come è detto, delle norme che li disciplinano con quelle concernenti l'ordinamento dell'istruzione superiore. Coordinamento, mediante il quale essi si affiancano agli Istituti che costituiscono la tradizionale, nobilissima, di spirito tutto italiano, « universitas studiorum ».

Ho detto un primo coordinamento. Vi è noto infatti come il ministro dell'educazione nazionale stia studiando la sistemazione in un testo unico della vasta materia riguardante l'istruzione superiore ed in questa sistemazione troveranno degno posto anche gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, di agraria e di medicina veterinaria. Ma la redazione di questo testo unico è opera semplice, perchè le disposizioni in materia di istruzione superiore dal Regio decreto 30 settembre 1923 ad oggi e che il Ministero ha pubblicato in questi giorni costituiscono un volume di circa mille pagine. In queste condizioni la redazione di un testo unico non è lavoro nè facile, nè spedito. E perciò è stato assai opportuno provvedere di urgenza ad una sistemazione prima che si iniziasse il nuovo anno accademico.

Non è certo il caso di sottoporre a minuta analisi tutte le norme contenute nel decreto

legge, giacchè in gran parte esse non sono che estensione a questi istituti dei principii che reggono gli altri contemplati dal Regio decreto 30 settembre 1923.

Così per quanto si riferisce alla autonomia didattica, gli istituti superiori di agraria, medicina e veterinaria, scienze economiche e commerciali sono chiamati a proporre o modificare i loro statuti, la cui approvazione avverrà per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Così lo stato giuridico dei professori è retto ormai in ogni materia dalle stesse norme regolanti quello dei professori universitari. Analoga parificazione si introduce per ciò che si riferisce all'insegnamento a titolo privato, per l'iscrizione degli studenti, per le tasse e gli eventuali esoneri; per la validità dei titoli di studio stranieri, per la durata dell'anno accademico e dell'anno finanziario, per la cassa scolastica e per l'opera universitaria.

Ma vi sono due punti, onorevoli camerati, sui quali desidero fermarmi, perchè mi sembrano particolarmente significativi. Il primo è costituito dall'articolo 21 del decreto-legge, il quale dispone che, a decorrere dall'anno accademico 1931-32, le lauree conferite dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali e dal Regio Istituto Superiore navale di Napoli avranno soltanto valore di qualifica accademica e che l'abilitazione all'esercizio professionale sarà conferita in seguito ad esame di Stato. Conseguentemente l'articolo 22 stabilisce che alla tabella che determina le professioni per esercitare le quali è necessario l'esame di Stato si è aggiunta la indicazione « professionista in materia di economia e di commercio ».

Devo confessare che questa qualifica non mi pare del tutto indovinata. Ammetto che non sia facile trovare un titolo che rispecchi con precisione l'attività professionale di questi laureati. Ma ho fiducia nel buon gusto dell'onorevole ministro dell'educazione e mi auguro che nel testo unico questo titolo abbia a scomparire, sostituito da uno più incisivo ed anche meno inelegante.

Ma questo è un problema di parole, che ha scarsa portata in confronto ad un di sostanza costituito dal fatto che le lauree conferite dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali avranno in avvenire esclusivamente valore di qualifica accademica. Il che importa che questi istituti, salvo la prevalenza di materie economiche, salvo una aggiunta d'insegnamenti tecnici specializzati e salvo le differenze nel titolo di ammissione, verranno ad ordinarsi